



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA**

Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7792 DEL 23/10/2015

OGGETTO: Adempimenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà relative ai procedimenti di competenza del Servizio Politiche Attive del Lavoro, in attuazione del DPR n. 445/2000 s.m.i. e dell'art. 15 della legge 183/2011. Misure organizzative per la verifica delle dichiarazioni sostitutive che costituiscono requisiti di ammissione nell'ambito degli avvisi e direttive al personale responsabile.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Richiamate le disposizioni contenute nel D.P.R. 22 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), di seguito "Testo Unico", in materia di dichiarazioni sostitutive giuridicamente rilevanti;

Preso atto, in particolare, che:

- gli artt. 1 e 46 definiscono “*dichiarazione sostitutiva di certificazioni*” il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato relativo a stati, qualità personali e fatti indicati nell’elenco tassativo riportato nella norma;
- gli artt. 1 e 47 definiscono “*dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal Testo Unico;
- l’autocertificazione trova generale applicazione salvo i casi di divieti espressi sanciti da leggi o regolamenti;

Atteso che l’art. 71 della normativa in esame stabilisce: “*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), secondo le modalità di cui all’art. 43 (Accertamento d’ufficio), ovvero consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante o chiedendo conferma scritta della veridicità di quanto in esse dichiarato;*

Rilevato che l’ampia possibilità di utilizzare l’autodichiarazione offerta dalla legge per rispondere all’esigenza di semplificazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, è tuttavia temperata dalla necessità di garantire la certezza giuridica delle informazioni raccolte, affinché le pubbliche amministrazioni possano svolgere correttamente i processi decisionali di competenza, fondati su informazioni certe e provenienti da documenti che ne garantiscano la genuinità, la completezza e l’aggiornamento;

Evidenziato quindi che gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa previsti dal Testo Unico non fanno venir meno la funzione di controllo propria della pubblica amministrazione, spostando soltanto le operazioni di verifica delle informazioni da raccogliere alla fase successiva all’autodichiarazione;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 8/1999 (“*Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative*”) ha fornito una serie di indicazioni in materia di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà tuttora applicabili per quanto riguarda:

- tipologia dei controlli (diretti e indiretti);
- criteri di priorità e modalità dei controlli;
- pubblicità degli esiti dei controlli e loro comunicazione;

Atteso che la legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) ha modificato il Testo Unico, introducendo importanti indicazioni, riprese anche nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 14 del 22.12.2011 “*Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)*”;

Considerato che, relativamente alla materia delle dichiarazioni sostitutive e dei connessi controlli, la norma appena richiamata, intervenendo sugli artt. 40, 41, 43, 44, 72 e 74 del Testo Unico, ha sancito che:

- dal 1 gennaio 2012 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi di accettare e richiedere certificati, sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico; un comportamento contrario a tali previsioni implica violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74, co. 2, lett. a) del Testo Unico;

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, per cui sui certificati eventualmente prodotti deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*”;
- le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Testo Unico, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
- sussiste l'obbligo in capo alle amministrazioni certificanti di individuare un ufficio responsabile per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - o trasmissione e accesso diretto ai dati da parte delle altre amministrazioni;
 - o individuazione, adozione e comunicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione delle misure organizzative per l'effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive;
 - o predisposizione delle convenzioni per l'accesso che consenta la “fruibilità del dato” così come disciplinato dall'art. 58 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale);
- la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è considerata ai fini della misurazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

Richiamata inoltre la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 *Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*, che individua azioni e interventi strategici in materia di semplificazione amministrativa, oltre che di riordino e semplificazione del complesso normativo regionale, al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione per potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con cittadini ed imprese. In particolare, in materia di semplificazione amministrativa, l'art. 6 detta principi e criteri direttivi per la semplificazione procedimentale e provvedimentale che, per quanto attiene l'oggetto della presente determinazione, contribuiscono a valorizzare e rafforzare l'utilizzo degli strumenti di autodichiarazione;

Rilevato inoltre che, mentre l'obbligatorietà del controllo è espressamente prevista per entrambi i tipi di dichiarazione sostitutiva (di certificazione e di atto di notorietà), l'art. 71, comma 2, del Testo Unico descrive le modalità generali solo per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione poiché quelle per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono mirate in relazione alle specifiche caratteristiche ordinamentali/organizzative di ciascuna amministrazione che, pertanto, potrà avvalersi di tutti gli strumenti istruttori di cui dispone. In giurisprudenza e in dottrina è stato infatti evidenziato che il Testo Unico non limita i mezzi di controllo alle verifiche cartolari, ma lascia aperta la possibilità di utilizzare anche altri strumenti di accertamento, quali: l'invito all'interessato, oppure ai soggetti privati che detengono le informazioni necessarie, a produrre la documentazione idonea a valutare la veridicità della dichiarazione, le visite ispettive oppure le audizioni di eventuali testimoni;

Considerato che, riguardo alle procedure per effettuare i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'art. 71, comma 2, del Testo Unico prevede:

- il controllo diretto, cioè la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante, richiamando, per quanto attiene le modalità, quanto stabilito all'art. 43, commi 2 e 3 (accertamento d'ufficio per via telematica);
- il controllo indiretto, cioè la richiesta all'amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto

dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;

Atteso inoltre che è affidata all'autonomia di ciascuna amministrazione l'individuazione della percentuale dei procedimenti e delle relative autodichiarazioni da sottoporre alle verifiche a campione, pur essendo necessario comunque prevedere, in relazione al numero complessivo delle dichiarazioni ricevute, una consistenza numerica tale da scoraggiare eventuali abusi, adottando preventivamente criteri obiettivi di campionatura in modo da garantire la casualità e quindi l'imparzialità del controllo;

Considerato che, in relazione alle funzioni di competenza del Servizio *Politiche Attive del Lavoro*, in caso di campionamento si ritiene adeguato controllare tutte le dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti di ammissibilità, riferite ad una percentuale di norma pari al 8% delle istanze ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale, per ciascuna tipologia di procedimento;

Precisato, altresì, che i criteri, le modalità e le procedure per effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti di competenza del Servizio saranno individuati tenendo presente la specifica tipologia di avvisi, dal Dirigente del Servizio, in qualità di Responsabile di procedimento;

Evidenziato che, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti gli stati, fatti e qualità dichiarati;

Considerato che il disciplinare e i relativi allegati approvati con la presente determinazione sono stati oggetto di condivisione con i Responsabili di posizione organizzativa del Servizio Politiche Attive del Lavoro;

Richiamate le disposizioni contenute nel D.P.R. 22 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), per quanto non espressamente riportato nel disciplinare di cui all' Allegato A al presente atto;

Richiamata la D.D. n. 8246 del 31/10/2013 avente ad oggetto "Adempimenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà relative ai procedimenti di competenza del Servizio amministrazione del personale e relazioni sindacali, in attuazione del DPR n. 445/2000 s.m.i. e dell'art. 15 della legge 183/2011. Misure organizzative per la verifica delle dichiarazioni e direttive al personale responsabile".

Ritenuto che il presente atto rientri tra gli quelli per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del D.lgs. n. 33/2013, nel canale Amministrazione trasparente – sezione "Disposizioni generali – Atti generali";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2015 di approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;

Vista la d.g.r. n. 466 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di direzione

2015-2017, ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 13 del 28/02/2000 e Bilancio finanziario gestionale 2015-2017 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di adottare il disciplinare concernente le direttive e le misure organizzative per l'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, relative ai requisiti di ammissione contenuti nelle domande ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale, nell'ambito degli avvisi di competenza del servizio *Politiche Attive del Lavoro* e i relativi allegati, come di seguito elencati:

- Allegato A: “Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà relative ai requisiti di ammissibilità nell'ambito dei procedimenti di selezione di competenza del Servizio politiche attive del lavoro”;
- Allegato 1: Fac-simile Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Allegato 2: Fac-simile Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Allegato 3: Istituzioni competenti per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
- Allegato 4: Fac-simili Modelli;

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di procedere conseguentemente dalla data di adozione del presente atto, ai controlli dovuti secondo le tipologie, le modalità e la frequenza stabiliti nel disciplinare nell'ambito di ciascuna tipologia di procedimento;

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio *Comunicazione Istituzionale* per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel canale Amministrazione trasparente – sezione “Disposizioni generali – Atti generali”;

4. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione ed agli Organismi Intermedi del POR Umbria FSE 2007-2013;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 23/10/2015

L'Istruttore
Antonio Pallucca

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/10/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Chiara Fanucci
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/10/2015

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2